



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

REGOLAMENTO

DIVIETO DI FUMO

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 11/01/2023)

PREMESSA

Destinatari del presente regolamento sono studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto.

Art. 1 – Riferimenti normativi

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11.11.1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5.10.1976 n. 69;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.
- Direttiva PCM 14.12.1995;
- Circolare Min. San. 28.03.2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17.12.2004;
- Accordo Stato – Regioni 16.12.2004;
- Circolare n. 2/Sanità/2005 14.01.2005;
- Circolare n. 3/Sanità/2005 25.01.2005;
- Legge 28.12.2001, n.448 art. 52, c. 20;
- Legge 16.01.2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16.01.2003;
- DPCM 23.12.2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento del 8 Novembre 2013, n. 128;

- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (*invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128*)

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica in base a valori e principi condivisi.

Esso persegue le seguenti finalità:

- a. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- b. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- c. prevenire l'abitudine al fumo;
- d. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f. promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell'ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute progettate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 3 – Divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: atri ed ingressi, cortili interni, area perimetrale prospiciente l'edificio, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, uscite di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sale docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, e comunque in tutti gli spazi interni della scuola.

2. Nei luoghi in cui vige il divieto sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato a vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.

3. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

Art. 4 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza durante l'intervallo.

2. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, come convertito in L. 128/2013). I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.
4. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12 /1995, sono individuati dal Dirigente Scolastico Scolastico e indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Essi restano in carica in costanza di rapporto d'impiego e fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
5. E' compito dei responsabili preposti:
 - a. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 - b. vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
6. L'incaricato a svolgere le funzioni ed i compiti di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
7. Il personale incaricato della funzione di vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita nomina. Tale disposizione assume anche valore di "lettera di accreditamento" e deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
8. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 5 – Sanzioni

1. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente in Istituto) che non osservino il divieto di fumo potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto e di disciplina.
2. In applicazione della normativa vigente, la violazione del divieto di fumo comporterà il pagamento di una somma compresa tra € 27,50 ed € 275,00 o il doppio (da 55,00 a 550,00 euro) per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata.
3. I responsabili dell'applicazione della normativa (Dirigente Scolastico) che non fanno rispettare le disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da 220,00 € a 2.200,00 €.
4. Le violazioni del divieto da parte degli studenti saranno sanzionate secondo la seguente scansione progressiva:
 - a. alla prima violazione verrà comminato un richiamo verbale (questo richiamo va comunque annotato dal docente dell'ora sul registro anche su segnalazione dell'addetto), salvo casi di particolare gravità. La violazione può essere segnalata da parte dell'addetto **alla vigilanza del divieto di fumo (L. 3 del 16/01/2003), da un docente e/o dal collaboratore scolastico e/o dal Dirigente/vicario;**
 - b. alla seconda violazione nota disciplinare dal docente dell'ora, anche su segnalazione del Collaboratore scolastico o di altro docente o del Dirigente/vicario, sul registro elettronico e comunicazione ai genitori tramite Registro Argo;
 - c. alla terza violazione sanzione educativa stabilita dal Consiglio di classe secondo quanto definito nel Regolamento di disciplina e sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dalla legge.

5. La sanzione va sempre annotata sul registro di classe e se ne terrà conto in sede di valutazione del comportamento dello studente e perciò concorrerà, in sede di scrutinio, al voto di condotta.
6. Per il personale scolastico l'infrazione del divieto è sanzionabile oltre che in base alla legge 3/2003 e al presente regolamento, anche in base alle norme disciplinari contenute nei Contratti o previste dalle norme con le seguenti modalità (si veda Circ. interna n. 02 del 01/09/2022):
 - a. personale docente: censura (art. 493 del D.Lgs. 297/1994);
 - b. personale ATA: rimprovero scritto (art. 93 comma b) del CCNL Scuola 29.11.2007).

Art. 6 – Procedura di accertamento della sanzione amministrativa

1. Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento (5.4.c), gli accertatori che debbano applicare una sanzione amministrativa, dovranno svolgere le seguenti attività:
 - a) accertare l'età del trasgressore;
 - b) contestare immediatamente al trasgressore, se maggiorenne, la violazione secondo la gradualità indicata e attraverso l'apposito verbale di accertamento.
2. Se il trasgressore è maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della scuola. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.
3. Se il trasgressore è minorenni, l'accertamento e la relativa sanzione vanno rivolti ai genitori esercenti la potestà sullo stesso. Pertanto il verbalizzante dovrà individuare come trasgressori e obbligati al pagamento in solido, i predetti genitori. In questo caso, una volta compilato, il verbale verrà notificato a entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore entro 90 gg dall'accertamento, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della scuola.
4. Il contravventore maggiorenne o i genitori in solido del contravventore minorenni provvederanno al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale nei termini di legge, esibendo all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
5. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di competenza, che provvederà in merito.

6. I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale nonché a tenere copia agli Atti e ad inoltrare copia del verbale all'Ufficio della Segreteria didattica.

Art. 7 – Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica è vietata la riscossione della sanzione amministrativa.

2. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, deve essere effettuata entro 60 gg dalla contestazione immediata o dalla notificazione e deve essere effettuato nei modi indicati dalla segreteria contabile dell'Istituto, indicando se richiesto come causale del versamento: *infrazione al divieto di fumo*.

L'interessato dovrà far pervenire alla Segreteria dell'Istituto, entro 15 giorni dal pagamento, a mano o per posta, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 8 – Rapporto all'Autorità competente e scritti difensivi

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento, colui che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso con valore di notifica all'albo pretorio dell'Istituto.

Art.10 - Validità e revisione

Il presente regolamento entra in vigore *dall'anno scolastico 2022/23. Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo"*.

Art. 11 - Disposizioni finali

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

ALLEGATO A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare

ALLEGATO B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale

ALLEGATO C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento

ALLEGATO D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981

ALLEGATO E: Nomina dei responsabili preposti, accertatori di infrazione del divieto di fumo

ALLEGATO F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo, da consegnare ai responsabili preposti, accertatori di infrazione del divieto di fumo